

15679/15




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto



R.G.N. 20443/2013

Cron. 15679

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                         |                      |                |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Dott. FABRIZIO FORTE    | - Presidente -       | Ud. 21/05/2015 |
| Dott. PIETRO CAMPANILE  | - Consigliere -      | PU             |
| Dott. GIACINTO BISOGNI  | - Consigliere -      |                |
| Dott. CARLO DE CHIARA   | - Consigliere -      |                |
| Dott. ANTONIO VALITUTTI | - Rel. Consigliere - |                |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20443-2013 proposto da:

~~XX~~

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SANTA ANASTASIA 7, presso l'avvocato ALESSANDRA MARI (STUDIO RODL & PARTNER), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2015

**contro**

960

COMUNE DI PAVIA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 222/2013 del TRIBUNALE di  
PAVIA, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. MARI che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del  
ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located on the right side of the page.

## RITENUTO IN FATTO.

1. Con sentenza n. 1966/2010, depositata il 28.10.2010, il Giudice di pace di Pavia rigettava l'opposizione proposta da ~~Paladini Alberto~~ ~~Paladini Alberto~~ avverso la cartella di pagamento emessa a suo nome da Equitalia Esatri s.p.a., per la somma di € 1663,54, relativa al pagamento delle rette concernenti il servizio di refezione praticato, nei confronti del figlio disabile ~~Paladini Alberto~~ del quale l'opponente è anche amministratore di sostegno, dal Centro Diurno Disabili (CDD) "Il Naviglio" di Pavia.

2. L'appello proposto avverso tale decisione dal ~~Paladini Alberto~~ veniva - del pari - rigettato dal Tribunale di Pavia, con sentenza n. 222/2013, depositata il 12.3.2013, con la quale il giudice di seconde cure riteneva legittimato il Comune di Pavia a richiedere il pagamento in questione, in quanto portatore di un autonomo diritto, non riconducibile al disposto dell'art. 438 c.c., nei confronti dell'amministratore di sostegno del disabile Palladini Alberto, e reputava del tutto legittima, sul piano sostanziale e procedurale, la pretesa azionata dall'ente pubblico con l'atto in discussione.

3. Per la cassazione della sentenza n. 222/2013 ha proposto, quindi, ricorso ~~Paladini Alberto~~ nei confronti del Comune di Pavia, affidato a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, ~~Paladini Alberto~~ denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

1.1. Il giudice di appello, a parere del ricorrente, non si sarebbe, infatti, pronunciato sul motivo di gravame con il quale il ~~Paladini Alberto~~ aveva denunciato la violazione, da parte del giudice di prima istanza, dell'art. 3, co. 2 ter, del d.lgs. n. 109 del 1998, nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'assistito al costo delle prestazioni sociali agevolate (nella specie rette per il servizio di refezione), praticate dal Comune in ambiente

residenziale a ciclo diurno, si debba avere riguardo alla situazione economica del solo disabile, e non dell'intero nucleo familiare.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Va osservato, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr. Cass. 16788/2006; 10696/2007; 20311/2011; 21612/2013).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, tale decisione implicita di rigetto della violazione del d.lgs. n. 109 del 1998 deve ritenersi sussistente, laddove il Tribunale ha affermato che il Comune di Pavia avrebbe "correttamente - dal punto di vista sostanziale e procedurale - preteso l'adempimento di obbligazione scaturente dal servizio di refezione presso il CDD". Siffatto pronuncia, invero, come lo stesso ricorrente finisce per ammettere nel formulare il secondo motivo di ricorso, presuppone che il giudice di appello abbia ritenuto corretta la quantificazione delle rette in questione, operata dal Comune sulla base del reddito dell'intera famiglia di ~~Alberto Basso~~, e non del solo disabile, come vorrebbe il ricorrente.

Tanto più che il Tribunale ha ritenuto di escludere, sebbene la cartella esattoriale fosse stata notificata al padre del disabile ed intestata al medesimo, la violazione dell'art. 2, co. 6, del d.lgs n. 109 del 1998, che esclude la facoltà per gli enti erogatori di richiedere in rivalsa ai familiari dell'assistito, in forza dell'art. 438 c.c., un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il servizio erogato.

1.3. Il motivo in esame va, pertanto, disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, ~~Alberto Basso~~ denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 2 ter del d.lgs. n. 109 del 1998, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il giudice di seconde cure non abbia applicato correttamente le norme di cui al d.lgs. n. 109 del 1998, ed - in special modo - il disposto di cui all'art. 3, co. 2 ter, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione del con-

tributo a carico dell'assistito al costo delle prestazioni sociali agevolate (nella specie rette per il servizio di refezione), praticate dal Comune in ambiente residenziale a ciclo diurno, si debba avere riguardo alla situazione economica del solo disabile, e non a quella dell'intero nucleo familiare. Sarebbe, pertanto, errata l'impugnata sentenza, per avere il giudice di appello ritenuto correttamente determinata, da parte dell'ente pubblico, la contribuzione al servizio di refezione praticato in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~, all'interno del CDD "Il Naviglio" di Pavia, sebbene la situazione economica del solo disabile non avrebbe consentito affatto al Comune di richiedere tale contributo nei confronti del padre del portatore di handicap, ancorchè amministratore di sostegno del medesimo.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. Premesso che sulla giurisdizione del giudice ordinario sulla questione oggetto di causa deve ritenersi formato il giudicato, per avere il Tribunale di Pavia pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione (Cass. 6966/2013; S.U. 9693/2013; 22097/2013), va osservato che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109 del 1998.

Dall'esame del ricorso e dell'impugnata sentenza si evince, infatti, che a ~~XXXXXXXXXXXX~~ è stata notificata da Equitalia Esatri s.p.a. una cartella esattoriale "intestata a proprio nome, secondo la quale egli risultava debitore nei confronti del Comune di Pavia della somma di € 1663,54", quale contributo al pagamento delle rette concernenti il servizio di refezione praticato, nei confronti del figlio disabile ~~XXXXXXXXXXXX~~, del quale l'opponente è anche amministratore di sostegno, dal Centro Diurno Disabili (CDD) "Il Naviglio" di Pavia (v. ricorso, p. 2). L'amministrazione comunale riteneva, invece, con la notifica dell'atto suindicato, di essere titolare di un "autonomo diritto" nei confronti del padre del portatore di handicap, in quanto familiare ed amministratore di sostegno del medesimo (v. sentenza di appello, p. 2).



2.2.2. Orbene, tanto premesso, va osservato che, in relazione alla determinazione della contribuzione a carico dei portatori di handicap, per le prestazioni assistenziali di natura socio-sanitaria rese da centri assistenziali e sovvenzionate dal fondo sanitario regionale – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, confermata in toto da quella di appello – deve considerarsi immediatamente applicabile, anche in assenza del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 3 co. 2 ter, del d.lgs. n. 109 del 1998, che introduce deroghe alla valutazione della situazione economica dell'intero nucleo familiare relativamente all'assistenza dovuta ai portatori di handicap.

2.2.3. Pertanto, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo (nella specie nel Centro Diurno Disabili "Il Naviglio" di Pavia), rivolte a persone con handicap permanente grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, al fine di determinare la contribuzione a carico dell'assistito, dev'essere valutata esclusivamente la sua situazione economica e non quella del nucleo familiare.

In tal senso si è, invero, espresso l'indirizzo, assolutamente univoco, della giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi – in diverse occasioni – proprio con riferimento alle prestazioni in questione rese da centri di assistenza situati nella regione Lombardia. Nelle decisioni in parola si è, invero, osservato che la deroga rispetto alla valutazione del reddito dell'intero nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie agevolate è limitata, sotto il profilo soggettivo alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti e, con riguardo all'ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. (cfr., ex plurimis, C. St. 1607/2011; 6674/2012; 5355/2013).



2.2.4. Ebbene, a fronte di tale statuizione di principio, sancita da una disposizione normativa di rango primario, è evidente che una disposizione contraria al principio generale desumibile dal citato art. 3, co. 2 ter del d.lgs. n. 109 del 1998 non potrebbe essere introdotta, a livello locale, da determinazioni di diverso contenuto dei Comuni interessati. Ed invero, il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito, desumibile dalla norma in esame, pur non costituendo "livello essenziale delle prestazioni" ex art. 117, co. 2, lett. m) Cost., e potendo, quindi, essere derogato dalla legislazione regionale, non può, per contro, essendo tale disposizione costituzionale diretta a regolare esclusivamente la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, essere derogato anche da un regolamento o da una delibera comunale, trattandosi di una fonte inferiore a quella primaria e sub-primaria considerate dalla norma succitata (cfr. C. Cost. n. 296/2012, C. St. 5355/2013).

2.2.5. Sicchè è da ritenersi del tutto errata - con riferimento al presente giudizio - la statuizione dei giudici di merito, che recepiscono entrambi la "regolamentazione comunale" e, segnatamente la delibera del Consiglio Comunale di Pavia n. 303 del 19.11.2003 (trascritta, sul punto, nel ricorso, a p. 4), nella parte in cui statuiva che "la misura della contribuzione per frequenza in strutture di accoglienza disabili viene determinata sulla scorta dell'ISEE dell'intero nucleo familiare".

Tanto più che la Regione Lombardia, della quale si tratta, ha confermato, a livello legislativo, il principio della contribuzione alle prestazioni in parola in ragione del reddito personale del solo portatore di handicap. e non dell'intero nucleo familiare. Ed infatti, l'art. 8, co. 2, lett. h) della legge regionale n. 3 del 2008 stabilisce che "nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di partecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni (.....) in base ai seguenti criteri:



(.....);

h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi".

2.2.5. Ne discende che l'impugnata sentenza, avendo posto a carico di ~~Palladini Palladini~~, con cartella esattoriale emessa a suo nome, una quota del contributo al pagamento delle rette per il servizio di refezione praticato dal CDD suindicato, determinate sulla base del reddito dell'intero nucleo familiare, e non del solo assistito, è da considerarsi del tutto erronea in diritto.

Tanto più che, ai sensi dell'art. 2, co. 6, del decreto succitato, è vietata la rivalsa in forza del disposto di cui all'art. 438 c.c., da parte dell'ente erogatore, a carico dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (C. St. 6674/2012).

2.3. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo in esame non può che essere accolto.

3. L'accoglimento della suindicata censura comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, co. 2, c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo del Palladini.

4. Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito vanno poste a carico dell'intimato soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;  
accoglie il secondo motivo di ricorso, e rigetta il primo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto da ~~Palladini Palladini~~, condanna l'intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge; condanna l'intimato alle spese di merito, che liquida in € 1.100,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi




dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione ~~Tributa-~~<sup>I civile</sup> ~~ria~~, il 21.5.2015.

Il Consigliere Estensore

*Antonio Veli-Putti*



Il Presidente

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
27 LUG 2015  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*Arnaldo Casano*